

STATUTO

L'OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CODOGNO LO VIA ANGELO
MOLINARI 35

Numero REA: LO - 1473701

Codice fiscale: 09031160964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL N. 417/220 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

1) E' costituita una società cooperativa denominata

"L'OFFICINA COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Comune di Codogno (LO)

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza della assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione.

3) La cooperativa è retta con i principi della mutualità, senza fini di lucro e persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991, con par-

ticolare attenzione a soggetti portatori di disabilità psichica, psichiatrica e fisica.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

L'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi è concepita in stretta connessione con l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che potranno usufruire di entrambe le aree di attività della cooperativa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà, esemplificativamente e non esaustivamente:

- svolgere attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare attraverso le seguenti attività:
 - o gestire in forma cooperativistica laboratori e strutture produttive curando la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere;
 - o realizzare assemblaggi meccanici, elettrici, elettronici, condizionamenti di unità elettroniche, lavorazioni e trattamenti su metalli ferrosi e non ferrosi, lavorazioni di cavi filati, altri materiali;
 - o realizzare confezionamenti di materiali cartacei, plastici o di qualsiasi altro materiale, anche in campo alimentare;
 - o curare la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, per committenti pubblici e privati;

- o realizzare servizi relativi all'archiviazione di documenti per aziende, studi professionali, Enti Pubblici e Privati;
- o svolgere ogni altra attività finalizzata all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate;
- svolgere, nelle modalità anche di contabilizzazione separata previste dalla normativa vigente anche regionale, l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche residenziali, nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità psichica, psichiatrica o fisica.

La Cooperativa potrà, altresì, compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e concorrere ad aste pubbliche o private, stipulare convenzioni con enti pubblici come previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative sociali e ad associazione di rappresentanza del movimento cooperativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi

sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

PATRIMONIO SOCIALE

4) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) e non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono in nessun modo essere ri-

partite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

5) Le partecipazioni non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui l'articolo 3 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Le persone indicate nell'articolo 4 della legge 318/91 devono costituire almeno il trenta per cento dei soci lavoratori della Cooperativa, appartenenti alla sezione relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono essere soci anche i volontari che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Possono essere altresì ammessi come soci anche soggetti dotati di professionalità tecniche ed amministrative in quantità strettamente necessaria al buon funzionamento della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

7) L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) della loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione

del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale (che non può comunque eccedere il termine di tre anni, allo scadere del quale il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori), i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa, vengono fissati dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare e votare esclusivamente nelle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 17 lettere a), b), c) d) e f), e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2545 bis e 2476 II comma C.C..

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione dei soci ordinari, con conseguente inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, dell'inserimento del socio appartenente alla speciale categoria nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di cui al quarto comma del presente articolo.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussi-

stenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

8) L'ammissione a socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Si applica l'art. 2528 c.c..

9) I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10) La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

11) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C..

12) Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo Amministrativo

escluderà il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi le disposizioni del presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) risulti gravemente inadempiente in relazione alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché in relazione alle obbligazioni derivanti dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società;
- e) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte a imprese o società che abbiano interessi e svolgano attività concorrenti con quelle della società.

13) In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione della sua quota a favore degli eredi. Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio in conformità all'art. 2535 comuni 1 e 2 C.C.. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate

(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni.

ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

14) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge, l'Organo Amministrativo provvederà alla reda-

zione del bilancio e alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

15) Gli utili eventuali andranno devoluti:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici.

16) Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

17) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni.

18) Salvo quanto previsto dal successivo art. 19), le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 trenta giorni dal suo inizio.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

19) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) dell'articolo 17) del presente statuto e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione unita

al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 C.C.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, semprechè il numero di telefax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purchè le convocazioni siano inviate con messaggi di conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale so-

ziale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

20) Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci.

21) Ciascun socio cooperatore ha un voto.

22) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione.

23) Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-

getto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Infine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione, a meno che non si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla assemblea.

24) Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il segretario e il Notaio vengono nominati dal Presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve

consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 22. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

25) Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Dovranno svolgersi per appello nominale o per acclamazione, se l'assemblea lo deliberi, a maggioranza dei presenti.

Le votazioni riguardanti persone possono essere fatte con voto segreto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

26) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati dalla assemblea e scelti, per la maggioranza, tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla assemblea all'atto della nomina, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, a sensi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di

almeno un membro del Consiglio.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima, od in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purchè le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze sono validamente costituite allorchè sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti all'adunanza.

27) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salve le limitazioni deliberate in sede di nomina.

28) I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, ai soci e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e può costituire anche un Comitato Esecutivo, nei limiti consentiti dalla legge.

Ad eccezione del caso in cui almeno due consiglieri chiedano la adunanza formale del Consiglio di Amministrazione, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza come previsto dal presente articolo.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

29) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili

netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

COLLEGIO SINDACALE

30) La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, I e II comma, C.C..

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma

I, C.C..

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 23.

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia integralmente costituito da revisori contabili, qualora la legge lo preveda o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

32) In caso di scioglimento della società, sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale socia-

le e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

33) Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate

Requisiti di cooperativa a mutualità prevalente

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) le riserve non potranno essere in alcun modo distribuite fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

34) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea.

35) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalen-

te.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Marco Notari

F.to Andrea Valente

F.to Paola Pozzo

F.to Carlo Saggio notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.2000 che si trasmette per uso Registro Imprese nei termini utili di registrazione.
Atto esente da bollo.**